

343

CAMERA DEI DEPUTATI

—
Sessione 1861.
—

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 12 Agosto 1862.
dal Ministro D' Agricoltura Industria e Commercio.*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Progetto di Legge
sulla pubblica mediazione.

Signori Deputati,

Il Senato del Regno dopo
matura discussione ha accetto con
pieno favore ed approvato nella
sua tornata del 5. corrente agosto
uno schema di legge sulla pubblica
mediazione, la quale versa in
cattive condizioni in quasi tutte
le provincie ed è lontana assai
dal corrispondere ai progressi
economici del commercio moderno. &c.

Senza ripetere alla Camera
qual sia il concetto a cui s'informa
il disegno di legge che mi prego
di sottoporre al suo esame, e quali
considerazioni abbiano indotto il
governo a presentarlo non che a
solicitare vivamente la discussione
io mi limito ad indicare soltanto
le principali questioni che furono
oggetto di discussione nel Senato.
Le leggi vigenti nelle
varie provincie non stabiliscono ef-
fettivamente se abbia a riconoscersi

1/1

il diritto di compenso in colui che
richiesta s'intromette per la
conclusione di affari non commerciali
ed abbia stipulato per iscritto la
misura del compenso medesimo.
Le varie provincie del Regno
adottarono a tal proposito una
giurisdizione la quale non
essendo sempre uniforme aprì
la via a innumerevoli controversie

Il Senato Sanzionava quindi
coll'art. 2° dello schema il
principio dell'intromissione
retribuita nelle contrattazioni
non commerciali; principio
che opportuno per se stesso
teneva più conveniente ancora
dopo che il Senato e il Ministero
teorici aggiunsero la dichiarazione
che fosse riservata ai Magistrati
facoltà di moderare il compenso
per la intromissione anche
pattuito per iscritto quando s'
credesse fornibile.

L'arbitrarietà in materia
non commerciale da alcun
tempo in più e specialmente ne
grandi centri di popolazione
si andò estendendo ad ogni
maniera di negozi e di
contrattazioni per guisa che
assunse proporzioni tali che
il legislatore non può a meno
di rivolgere in considerazione
le difficoltà che sorgono dal

2

modificare un ordine di cose che
tocca agli interessi di tante famiglie,
per le quali soffetta intromissione
non offra l'unico loro mezzo di
sostentamento; oltre che la giurisprudenza
nella maggior parte dei luoghi si
uniforma costantemente ad un tale
principio, che i moderni scrittori
di diritto commerciale confortano
colla loro autorità.

In ordine all'art. 11. il
Senato introdusse una modificazione
di qualche importanza.

Il Ministero aveva proposto nel
primo schema che per l'agente
di cambio contro cui è stata
pronunciata la cancellazione
dal Ruolo fosse aperta la via
del ricorso al Re, a termini
dell'art. 18. num. 4 della legge
30. Agosto 1859 n. 3707. Al
qual ricorso si provvede con
Decreto Reale sentito il Consiglio
di Stato. Fuve dal ricorso al
Re si introdusse nel nuovo
schema ^{del Senato} il ricorso al Ministero.

~~Del resto~~ Quando la
cancellazione è stata proposta
dalla Camera di Commercio, ed il
ricorso al prefetto per la cancellazione
fu pronunciata dal Municipio.

Dirsi a questo sistema
perché ciò che maggiormente
si importa si è che rimanga
aperta la via alla revisione.

Del primo giudizio nel quale fosse
corso errore materiale o fatta meno
rigorosa apprezzazione dei
documenti sui quali il giudizio
debbe fondarsi. Io mi propongo
di considerarlo con stabilire in
regolamenti speciali che prima
di procedere sul ricorso debba
il Ministero sentire il Consiglio
di Stato ed il Prefetto il Consiglio
di Prefettura.

Per tal modo l'agente di
cambio cancellato dal Ruolo
avrà le maggiori garantizie che
richiedersi possano se
ognatamente essendo dichiarato
in modo espresso nell'ultimo
paragrafo dell'articolo stesso
che, onde la causa di
cancellazione derivi dal
difetto di godimento pieno e
libero dei diritti civili, dovrà
precedere il giudizio del
tribunale competente.

L'art. 111 secondo alcuni
lascia luogo a qualche dubbio
inaddeve prescrive che il
libro giornale da tenersi da
singoli agenti di cambio
deve essere vidimato in
ciascun foglio; il Ministero
ritiene che tale vidimazione
deba farsi non colle
semplici sigle ossia iniziali
ma bensì colle firme in doppio

che porti almeno il cognome del
Municipato cui tale Vidimazione è
commessa, sopra del che non
si ometterà di fare apposta
nota nei regolamenti.

Si Domandarono felicemente
fuo motivi che hanno indotto il
Ministero a togliere la vigilanza
dei Generali della Camera di Commercio
per attribuire tale ufficio al
Municipis. Presentando al Senato
lo schema di legge in parola
facevamo nella mia Relazione
come « non s'era proposto di
« Dare tale sorveglianza alle
« Camera di Commercio per il
« motivo che praticamente non
« la possono esercitare, ed anche
« perché giova indurre ai Municipis
« ad occuparsi essi stessi degli
« interessi del Commercio e delle
« industrie locali e porle in condizioni
« di studiarle per farne confidenziosi
« interpreti e digni rappresentanti.»

Nella Discussione Seguita
nell'altra Camera ho subito detto
argomenti toccati di volo nella
Relazione; e soggiunsi come
nell'attuale incremento del
Commercio la mediazione di
cambio doveva assolutamente
separarsi dalla mediazione di
mercanzia in quella guisa che sono
separate presso le primarie nazioni
Commerciali Inghilterra, Francia

Belgio; come non ~~non~~ v'abbia
ragione di togliere a quelle Città che
sono sede della Camera di Commercio
quelle stesse attribuzioni che nelle
altre Città sono esercitate dal Municipio;
come contrariamente a quanto si
osserva per la mediazione di
Cambii la tendenza di merci e
di interesse essenzialmente locale
e non può perciò dar luogo allo
utile ingestimento della Camera
alla quale è commessa la
rappresentanza degli interessi
dell'intera provincia; come i
rapporti di senale siano molto
maggiori e più intimi col
Municipio che non colla
Camera così per la formazione
di listini e delle mcuriali e
per la compilazione di dati
statistici come per l'ingestimento
che il Municipio esercita indi-
pendentemente dalla Camera
intorno le fiere ed i mercati ed
i relativi regolamenti

Per l'ultimo ebbe ad
osservare che questa disposizione
trovasi perfettamente in
armonia colla legge 6 Luglio
Decorsi, ova all'art. 5 è stabilito
come le sole spese della Borsa,
che è quanto dire della
mediazione dei Cambii, ricadano
a peso della Camera di Commercio
in luogo che dovendo le spese



M

156 1/2
relative all'ordinamento della
pubblica fonderia formare un articolo
del Bilancio Comunale, pareva
inconveniente togliere al Municipio
la sovveglianza di un servizio che
è di indole affatto locale come finisse,
e che si fa a tutte sue spese, tanto
più che ne' Consigli comunali
i quali in passato erano composti
esclusivamente di proprietari,
predomina ora l'elemento commerciale
e industriale.

Ho intimo convincimento
che la separazione dei due servizi di
pubblica mediazione, l'uno riservato
alla Camera di Commercio, l'altro riferito
ai Municipi darà in pratica buoni
frutti applicando anche in questa
parte di pubblica amministrazione
il decentramento che non solo
è conforme all'indole ed alle
tradizioni storiche dell'Italia ma
ancora a tutti i principii degli
ordini liberi.

Premesse queste brevi riflessi-
oni raccomando, o signori, la
sollcita difammi di questo schema
Di legge che è indispensabile
per dare un primo assetto
all'ordinamento commerciale del
Regno.

Petizione 8768., 8821



1° Ufficio d'ordini di legge alterante il Codice
di Commercio, e varrebbe rimandare la
materia di essa alla compilazione di
l'ultimo

Concorso economia e distribuzione della
legge

Rigetta confusione disposizioni di legge
disposizioni

Concorso art. 2° e rigetto

Elimino disposizioni generali e tutte
al più le varrebbe riunite nel

Dice generale ove diverso dei delitti
contro la fede pubblica

Desidera italianizzata e rettificato il
testo della legge

2° Ufficio Mandato anziché legge utile legge
specialmente per quella nella
lia meridionale

Rigetta 2° art. di alienazione incetta

3°

it
rivo
ello
ga
zioni
bero
ro
enza
Durati
a
belle
ta
le
de
pi

1^o ~~Art.~~ Quella il concetto della legge e lo
stima utile. Vuole però mantenuta
la libertà di meditare con diritto o
compensazione

2^o Art. ~~compensazione~~

Art. 2^o ~~diverso a proposito dei~~
singoli art.

All'art. 1^o ed art. di generalità ~~ogni~~
gruppi volendo libertà d'intesa
impione e ~~compensazione~~ delle
generalità

5^o -----

6^o Uniforme in tutto al 1^o ufficio

7^o Quasi uniforme al 6^o e 1^o ufficio
la economia e distribuzione della legge
intiene a semplice ~~uniforme~~ il 2^o
però rispetto il diritto al magistrato di
riformare
Art. 2^o parte dell'art. 6^o

8^o

9^o Distingue i casi dei comenenciati e i loro
e della confusione invoca violazione del
principio della gratuità del mandato
e quanto alle condizioni di off. si riferisce
al diritto comune. Rigietta quindi tutto.

10^o rinnovare

Rigietta la confusione di nomi ne accetta
rebbe la massima conforme all'indole
della lingua. Ma la libertà d'opere
domanda la esclusione di tutta la par-
te regolamentaria. Operazioni
speciali

8821.

1563. Fin 62

Sessione Parlamentare 1861

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 5. Agosto 1862

OGGETTO

Ordinamento dell'esercizio della pubblica mediazione

Della mediazione in generale

Articolo 1.

La legge riconosce per gli atti di commercio agenti intermediari, cioè gli agenti di cambio, ed i sensali.

Il numero così degli uni come degli altri sarà illimitato.

Articolo 2.

Non è riconosciuta alcuna mediazione di compra, di vendite, o di locazione di beni stabili, di mutui fra persone non commercianti, di fatti matrimoniali, o di altri affari di natura non commerciale e coloro che s'intromettono in simili contratti non avranno diritto a retribuzione, se non sia espressamente convenuta per iscritto, salvo ai magistrati competenti di moderarne l'uso.

Articolo 3.

Gli intromettitori per collocamento di operai, commessi di negozio, persone di servizio e simili, come pure i mediatori tentati non avranno alcuna azione per tali operazioni, se non siano

3

uniformati alle discipline imposte dalle leggi di pubblica sicurezza a coloro che tengono simili uffici o agenzie, e senza che in alcun caso possano pretendere maggiori diritti di quelli stabiliti dalle tariffe approvate.

11.

Degli agenti di cambio

Articolo 4.

Nelle città ove risiede una camera di commercio, e in quelle altre che potranno ulteriormente designarsi con decreto Reale sulla domanda dei rispettivi Municipi saranno habilitati agenti di cambio in conformità della presente legge.

Resta loro vietato a qualunque sotto pena pecuniaria da ~~50~~¹⁰⁰ a 500. di esercitare le funzioni o di far^{si} mediazione per gli affari che sono dalla legge riservati agli agenti di cambio, libero in ogni caso a chiunque di trattare da se stesso i propri affari commerciali.

Articolo 5.

In tutte le luoghi non contemplati dal precedente articolo l'esercizio della mediazione di cambio sarà libero salvo quanto agli atti delle leggi affidati in modo speciale agli agenti di cambio o in cui sarà richiesto il loro ministero per sentenza di un Tribunale, i quali saranno loro riservati sotto pena di nullità degli atti medesimi.

Articolo 6.

Per esercitare la professione di agente di cambio nelle città contemplate all'art. 4. sarà necessario essere iscritto nel ruolo degli agenti di cambio che sarà formato e pubblicato dalla camera di commercio ed in mancanza di essa del Municipio.

Articolo 7.

quelli che vorranno essere iscritti nel ruolo dovranno giustificare avanti la camera di

257

commercio, o Municipio, il concorso di tutte le
seguenti condizioni;

1. Età d'anni 21. compiuti;
2. Domicilio nella città prescetta per l'esercizio
della medicina;
3. Pieno e libero godimento dei diritti civili nel
Regno;

4. Due annualmente d'esercizio della professione di
negoziente, o di pratica appresso un banchiere nello
Stato.

5. Capacità comprovata innanzi l'esame a porsi nella
forma voluta del regolamento.

6. Cauzione in vendita iscritta sul gran libro nella
somma che verrà determinata dal Governo, sentita
la rispettiva camera o municipio, nei limiti di
200. a 2.000 lire di rendita.

Saranno dispensati in ogni tempo dall'esame
di capacità di cui sopra i negozianti che abbiano
esercitato la banca per conto proprio, durante cinque
anni; e per questa prima volta ne saranno
parimenti dispensati coloro che esercitano fin
d'ora le funzioni di agenti di cambio.

Saranno dispensati dall'esercizio o pratica di
cui all'Art. 4, non che dall'esame prescritto all'Art. 5,
coloro che avranno conseguito la licenza in uno
degli Istituti tecnici commerciali approvati dal
Governo.

La cauzione prestata prima d'ora degli agenti
di cambio in modo diverso da quello stabilito al
numero 6. continuerà ad essere efficace.

Articolo 8^{vo}

Non saranno in alcun caso ammessi a farle
prove di cui è parola all'articolo precedente, i fal-
liti non rehabilitati, quelli che hanno fatto cessione
di beni quando non giustificino di aver soddis-
fatto tutti i loro creditori nella totalità de' loro
crediti, coloro che hanno subito condanna criminale

o continua correzionale per bancarotta, furto, truffa, abuso di confidenza o reato contro la fede pubblica.

Articolo 9.

La riduzione e ruolo sarà ordinata dalla Camera di commercio, e dove questa non sia del municipio sulla presentazione dei documenti comprovanti l'adempimento delle prescritte condizioni.

Questo ruolo esprimerà per ogni agente di cambio la data del certificato di capacità, non che il titolo ed il montare della cauzione.

Il ruolo sarà tenuto in corrente, e dovrà rimanere sempre affisso nella sala del Tribunale di commercio della Borsa e della Camera di commercio ed in mancanza di Borsa, e Camera, nella sala del Municipio.

Articolo 10.

La Camera di commercio o in loro difetto i Municipi pronunciano sulla riduzione o lo scioglimento delle cauzioni.

Le domande di riduzione, e scioglimento dovranno pubblicarsi nel comune di residenza dell'agente di cambio durante gli ultimi due anni d'esercizio del suo ufficio, nonché alla Borsa se vi fosse, e nella sala del Tribunale di commercio ed annunciarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Chiunque si creda in diritto d'opporvi alla riduzione o scioglimento domandati dovrà presentare le sue opposizioni alla segreteria della Camera di commercio, od in mancanza di essa al municipio entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione, e dell'annunciarlo nella Gazzetta Ufficiale.

Nel caso di opposizioni e contestazioni che la Camera ed il Municipio non riescano a compiacere, il Tribunale competente.

Luzelli ✓

Articolo 11.

Appartiene pure alle Camere di commercio o ai Municipi di cancellare del ruolo gli agenti di cambio che abbiano prodotto alcune delle condizioni volute dalla presente legge, o quelli per i quali siensi verificati gli impedimenti da essa stabiliti. Essi però dovranno preventivamente essere intesi.

L'agente di cambio contro il cui è stata pronunciata la cancellazione potrà per esecutiva applicazione della legge ricorrere al Ministro competente, se la cancellazione è stata proferta da una Camera di commercio, o al prefetto se dal Municipio.

ove però la causa di cancellazione si derivi dal difetto di godimento pieno e libero dei diritti civili dovrà in ogni caso precedere un giudizio dei Tribunali competenti.

Articolo 12.

La funzione degli agenti di cambio sarà affetta con privilegio nel ordine seguente.

1. alla garanzia delle cosiddette rubriche in dipendenza dell'esercizio del loro ministero;
2. al pagamento delle spese quinquennali nelle quali saranno incorsi;

Articolo 13.

Ogni qual volta la funzione per qualunque causa abbia sofferto diminuzione, l'agente di cambio dovrà astenersi da qualsiasi atto di mediazione fino a tanto che non l'abbia ricompletata.

Articolo 14.

Spettano agli agenti di cambio:

1. la negoziazione degli effetti di fondi pubblici ed altri valori sostituibili di essere annotati sui listini mercantili;
2. la negoziazione per conto altrui delle

lettere di cambio, biglietti all'ordine e altre cose negoziabili;

3. L'accertamento dei corsi dei fondi pubblici, dei valori industriali, decreti e delle rivalsi.

Articolo 13.

Gli agenti di cambio dovranno esser muniti di libretto dispensato dal bollo destinato ad annettarsi per ordine di date, anche a semplice matita, al momento della conclusione, tutte le operazioni a loro mediazione seguite, indicandone sommarariamente l'oggetto e le condizioni essenziali con rimetterne sovra indugio la relativa nota per essi firmata a ciascuna delle parti interessate.

Essi saranno inoltre obbligati di tenere un libro giornale numerato, iscritto e ordinato in ciascun foglio del Presidente del Tribunale di commercio ove questo esista, o da un giudice da lui delegato, e ne luoghi dove non è Tribunale di commercio, dal giudice di mandamento, ovvero dal giudice conciliatore, o dal Pretore, nel quale dovranno registrarvi giorno per giorno e per ordine di date senza interlinee, cancellature, abrasioni o trasposizioni e senza abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle negoziazioni ed operazioni fatte a loro mediazione.

quando le parti lo richieggano, l'agente di cambio dovrà consegnare copia del contratto, quale si trova al libro, e quando la stessa sia firmata dall'agente e dalle parti farà piena prova in giudizio.

Articolo 14.

Come il libretto, come il libro giornale dovranno presentarsi dagli agenti di cambio ad ogni richiesta che venga loro fatta dal Tribunale.

Dovranno pure presentarsi a richiesta della Camera di Commercio, o del municipio, ove questa non sia, ed al Consiglio Sindacale previa

speciale loro deliberazione).

Essi dovranno inoltre per loro tutte quelle spiegazioni che si crederanno necessarie.

Questi libri potranno ammettersi a far prova della convenzione fra le parti contraenti ove questa non sia interamente negata.

Articolo 17.

È vietata agli agenti di cambio di collegarsi, per lo esercizio della loro professione in società, tranne quelle speciali fra alunni di essi, purché non pubbliche, e come non eccedano il numero di tre persone, e ad ogni modo non comprendano il terzo degli esercenti la mediazione di cambio nel comune ove la società è stabilita.

È parimenti loro vietata di esercitare la mediazione per mezzo di commessi od altre persone a tal uopo interposte, qualunque denominazione d'assi al ministero di queste.

Articolo 18.

Non potranno gli agenti di cambio in nessun caso e sotto alcun pretesto fare operazioni di commercio per conto proprio, né cumulare l'esercizio della mediazione ad essi attribuita dalla presente legge con altro genere di mediazione, né interessarsi, sia direttamente, sia indirettamente, sotto nome di interposta persona, in alcuna impresa commerciale; né rendersi garanti dell'esecuzione dei contratti in cui fossero mediatori; come neppure assumere obbligo di fare pagamenti in proprio per conto dei committenti, o far loro anticipazioni, o aprire coi medesimi un conto corrente.

Non potranno negoziare lettere di cambio, biglietti all'ordine, anodi industriali ed altri valori appartenenti a coloro che possono riputarsi in stato di fallimento, come neppure intraprendere in operazioni a termine, la cui scadenza sia finita

oltre il mese successivo a quello in cui hanno
luogo.

Articolo 19.

Gli agenti di cambio saranno civilmente
responsabili dell'ultima sottoscrizione
delle lettere di cambio, biglietti all'ordine,
ed altri effetti che negozieranno.

Articolo 20.

Essi saranno tenuti a dichiarare giornal-
mente al consiglio sindacale, o, in mancanza
di questo alla camera di commercio o munici-
pio, secondo che compete le negoziazioni
seguite a loro mediazione, nei modi e limiti
che saranno stabiliti dal consiglio sindacale,
camera o municipio.

Articolo 21.

Non sono applicabili a coloro che esercite-
ranno la mediazione sopra gli obblighi, i
divieti e le prerogative che le leggi attribuis-
cono agli agenti di cambio.

Essi s'intenderanno equiparati ai sim-
plici sensali, e come tali si uniformeranno
a quanto stabilisce il seguente titolo IV., e
rispetto alle mercedi per le operazioni che
compiiranno, potranno solo pretendere
la metà dei diritti competenti agli agenti
di cambio residenti nella città o capo luogo
del distretto giurisdizionale della camera,
tranne il caso di speciale convenzione scrit-
ta, nella quale non potrà mai eccedersi la
mercede che sarebbe dovuta agli agenti di
cambio.

Articolo 22.

Per rispetto alla negoziazione e al trasferimen-
to degli effetti del debito pubblico dello Stato,
gli agenti di cambio osserveranno le leggi e
regolamenti speciali sulla materia.

3

Del Consiglio Sindacale degli agenti
di cambio

Articolo 23.

Nelle città contemplate all'art. 4. sarà istituito un consiglio sindacale degli agenti di cambio.

Il consiglio sindacale sarà composto di tre, cinque, o sette membri, secondo sarà stabilito per decreto Reale, che verranno eletti a maggioranza assoluta di voti dagli agenti di cambio a tal uopo riuniti in assemblea generale sotto la presidenza di speciale Delegato della Camera di Commercio, o del Municipio. L'assemblea non sarà legalmente costituita se non abbia almeno un numero doppio del consiglio sindacale da nominarsi. In difetto di legale assemblea o di maggioranza assoluta di voti, la nomina del Consiglio verrà fatta dalla Camera di Commercio o in mancanza dal Municipio.

I membri del consiglio sindacale dureranno in ufficio per un biennio e potranno essere rieletti indefinitamente.

I membri eletti sceglieranno fra loro anche a maggioranza assoluta di voti, un sindaco ed un vice sindaco per presiedere il consiglio sindacale.

Un decreto della Camera o del Municipio stabilirà il modo di procedere alle dette elezioni, e quant'altro occorre per l'ordinamento ed esercizio del consiglio sindacale.

Articolo 24

Il consiglio sindacale veglia, che niuno degli agenti che ne dipendono esca dei limiti della facoltà che gli sono attribuite;

Denuncia alla Camera di Commercio o al Municipio le controvenzioni avvenute.

e dopo deliberazione presa a maggioranza
di voti non migliore cogitabile dei libri
di archiducato agente;

Mantenimento dell'ordine e la disciplina del
corpo degli agenti con dare all'uso prove
dimenticabili disciplinari;

Provine e concilia le differenze che pos-
sono sorgere tra i detti agenti o fra essi
e terzi per oggetti attinenti all'esercizio
della loro funzione;

Di avviso motivato sulle annodate differ-
renze e sulle questioni relative alle tariffe
dei diritti di mediazione e alla loro applica-
zione nel caso che ne sia richiesto dall'autorità
superiore o dai tribunali;

Accerta dietro le denunce degli agenti di
cambio il corso degli effetti pubblici, degli
altri valori, e li comunica trasmettendo la
nota alla camera di commercio ^{del} municipio.

Apprendendo o succedendo i agenti di cambio
nell'intervisione, il consiglio procura che i
suoi libri sieno paratamente depositati
alla Camera del Tribunale di commercio
ovvero le norme che verranno stabilite nel
regolamento per assicurare lo stato e la ven-
dita dei libri medesimi. In mancanza di
consiglio Sindacale tali attribuzioni compe-
tono al municipio che vi provvede mediante
speciale deputazione.

Articolo 25.

I consigli sindacali, come pure le speciali
deputazioni di cui all'articolo precedente pro-
teggono come si vede con decreto reale e l'esercizio
della loro funzione potrà delegarsi a un com-
missario governativo sino all'insediamento
dei nuovi consigli o deputazioni.

12

Articolo 26.

Le controvenzioni che si commetteranno dagli agenti di cambio al disposto degli articoli 13, 15, 16, e 20. della presente legge saranno punite con multa di lire 100. a 500. e del doppio in caso di recidiva.

Le infrazioni delle registrazioni sul libretto sul libro giornale o sulle copie di cui è parola nell'art. 15, e nelle dichiarazioni prescritte dall'art. 20, come pure le controvenzioni al disposto degli articoli 17, e 18. saranno punite per la prima volta con la sospensione da 10. a 50. giorni e in caso di recidiva con la interdizione del lavoro le pene stabilite dal codice penale nei casi di falsità.

Articolo 27.

In caso di fallimento gli agenti di cambio incassano nella pronuncia di interdizione, e nella condanna di bancarotta semplice, salvo le maggiori pene nel caso di frode.

Articolo 28.

Quando l'agente di cambio violi i doveri del suo ufficio o del suo mandato, od offenda la propria decorazione od il decoro del proprio cui appartiene, se alla mancanza non sarà applicabile alcuna speciale disposizione del codice penale o della presente legge, si farà luogo a procedimenti disciplinari, che sono l'avvertimento e la censura.

L'avvertimento è dato per lettera del Presidente d'ordine del consiglio sindacale o del Municipio.

La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del destino ricorso fatta dal consiglio sindacale o dal Municipio da intimarsi all'agente di cambio per mezzo d'incasso, ed a sue spese.

L'agente di cambio che sia stato altra volta soggetto alla pena disciplinare dell'avvertimento, commettendo una nuova mancanza non colpita da alcuna pena

22

speciale sarà punito colla censura.

L'agente di cambio che sia stato per due volte colpito dalla censura sarà in caso di nuova mancanza denunciato al Tribunale, il quale ricomandandolo opportuno dovrà condannarlo alla multa e se per detta mancanza fosse stabilita una pena maggiore sarà questa applicata.

Nel caso di ulteriore recidiva potrà essere condannato alla sospensione ed anche alla interdizione. Contro le deliberazioni del Consiglio Sindacale è ammesso l'appello al Tribunale.

IV.

Dei sensali pubblici

Articolo 29.

Vi sono sensali per le merci in genere e per uno o più rami distinti dalle medesime, come del commercio serio dei cavalli, od altri; per le assicurazioni, per i noleggi e per i trasporti per terra e per acqua.

Articolo 30.

I sensali del commercio serio sono mediatori per le contrattazioni delle sete e dei relativi prodotti manifatturati e quelle dei borroli in concorso dei sensali di merci.

Essi hanno esclusivamente il diritto di liquidare il corso.

Articolo 31.

I sensali di merci fanno la mediazione per le mercanzie in generale, o per uno o più rami distinti delle medesime, compresa la mediazione per le pette d'oro od d'argento e altre materie metalliche, e ne liquidano il corso.

Articolo 32.

I sensali di cavalli procurano anche le contrattazioni di legni, carrozze, e finimenti.

Articolo 33.

I mediatori di assicurazioni distendono i contratti ossia le polizze di assicurazioni marittime in

433 11
concorso dei pubblici notai ne attestano la verità
colla loro firma, e certifichino il corso per
qualsivoglia viaggio di mare, di fiume o di
lago. Curano l'effettuazione di contratti per
Assicurazioni urbane, agricole e sulla vita.

Articolo 34.

I mediatori dei trasporti detti anche Spe-
dizionieri curano l'imbarco e lo sbarco delle
merci, regolano il prezzo di trasporto, e compiono
alle formalità doganali di cui sono incaricati,
come pure a quelle concernenti i dazi munici-
cipali e le ferrovie.

Articolo 35.

I mediatori da noleggj fanno la mediazione
per la locazione di appartamenti, e accertano il
corso dei noleggj.

Articolo 36.

Coloro che abbiano raggiunta la maggiore età
o che essendo minori, siano autorizzati a stare
in commercio, potranno, quando godano dei
diritti civili, esercitare la professione di
sensale solo che abbiano riportato da una
delle Camere di commercio del Regno il cer-
tificato d'idoneità. Da comprovarsi mediante
esame ovvero che abbiano ottenuto la licenza
contemplata all'art. 7, e ne abbiano fatto se-
guire la registrazione alla Segreteria del
Municipio.

I sensali nominati regolarmente prima
d'ora non sono tenuti a fare ulteriori prove.

I sensali esercenti di fatto da più di cinque
anni potranno essere dispensati dall'esame con
deliberazione della Camera di commercio del
distretto in cui risiedono, quando riuniscano
gli altri requisiti prescritti.

Articolo 37.

La stessa persona potrà esercitare cumula-
tivamente più specie di mediazione facendo

espressa annotazione nella domanda da farsi al Municipio per la registrazione di cui all'articolo precedente, e sempre che abbia riportato per ciascun ramo il certificato d'onestà, o trovisi provvisto delle licenze, in conformità dell'articolo medesimo.

Articolo 38.

È esteso ai sensali l'obbligo della registrazione degli affari che trattano sul libretto prescritto all'art. 15. e della presentazione del libretto alle Autorità e foggi contenute all'articolo 16.

Entretavia per questa registrazione è escluso l'uso della matita.

È parimenti preciso obbligo dei sensali di dichiarare non meno di una volta per settimana e in conformità dei regolamenti stabiliti dalla camera di commercio o dal Municipio, le negoziazioni seguite a loro mediazione nel corso della settimana.

Il libretto dei sensali sarà numerato e firmato in ciascun foglio anche in abbreviatura dal Sindaco locale.

Articolo 39.

La vigilanza dei sensali è attribuita al Municipio che vi provvede per mezzo di una sua Deputazione speciale o per mezzo di un consiglio sindacale dei sensali istituito ed eletto in conformità degli articoli 23, 24. e 25 della presente legge.

Articolo 40.

Colui che intraprenda l'esercizio delle funzioni di sensale senza prima aver adempito a quanto è disposto nell'articolo 36, sarà punito con pena pecuniaria de lire 50. e 250.

Di luogo alla stessa pena il cumulo della mediazione vietato, la omissione

o irregolarità delle registrazioni sul libretto di cui è menzionato negli articoli 37. e 38. come pure l'abituale omissione delle dichiarazioni delle negoziazioni prescritte dall'articolo 38. salvo rispetto alla falsità delle registrazioni sul libretto e delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 38., le pene comminate dal codice penale.

Disposizioni generali articolo 41.

Per gli effetti della presente legge gli agenti di cambio e i sensali saranno reputati commercianti.

Articolo 42.

Gli agenti di cambio e i sensali interdetti non potranno venir reintegrati in ufficio.

Essi non hanno più ingresso alla Borsa; non hanno alcuna azione per ottenere il pagamento degli atti di mediazione fatti indebitamente.

La stessa disposizione si applica agli agenti di cambio e sensali caduti nella sospensione durante la medesima.

Coloro che contravvengono alle sospensioni o interdizioni, saranno puniti a termini del codice penale.

Articolo 43.

Le multe, la sospensione e la interdizione saranno pronunciate dai tribunali ordinari sulle istanze del pubblico ministero, al quale il Consiglio Sindacale, la camera o il municipio secondo compete dovranno fare le opposizioni denunciare.

Articolo 44.

Il diritto da pagarsi per le operazioni degli agenti di cambio e per i sensali

come pure per gli intermediatori ed uffici contemplati all'articolo 3. saranno stabilite da tariffe che le camere di commercio avranno cura di stabilire sentito il consiglio sindacale degli agenti di cambio ed i sindaci, ove per loro esista, ed approvate dal ministro di agricoltura e commercio.

Parimente per le merci di tutti coloro cui quella è sopra menzionata si prescrive nel termine di due anni, a meno che esista un conto approvato, polizze o altra scrittura, od un'iscrizione giudiziale non parente.

Articolo 45.

Il Governo è autorizzato a riordinare con decreti reali le diverse Borse di commercio esistenti nel Regno, sentita la rispettiva camera di commercio.

Esso potrà anche autorizzare nelle Borse di commercio la vendita degli effetti pubblici alle gride, mediante l'osservanza delle regole particolari e cautele che giudicherà convenienti.

Articolo 46.

Un regolamento approvato con decreto reale sentito il consiglio di Stato, stabilisce le norme per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge.

Articolo 47.

Sono abrogate le leggi ed i regolamenti precedenti relativi ad oggetti sui quali dispone questa legge come pure le disposizioni dei codici di commercio e di qualunque altra legge che siano contrarie alla presente.

Addì 8. agosto 1862

Il Vice Presidente del Senato

→ Col. Rossetti

N° 343

Progetto di legge approvato dal Senato
del Regno e presentato alla Camera dal
~~Comitato del Consiglio~~ ~~del Senato~~
e appoggiata indistintamente e con minorità
/ (Cesari)

Ordinamento dell'esercizio della
pubblica medicina

Trattata dal 12. Aprile 1862

M. ...